EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Il modello di comunicazione polivalente

A cura del Dott. Giuseppe Montuori componente della Commissione I.C.T. ODCEC Napoli

MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (ART.21 DECRETO LEGGE N.78/2010)
COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO EFFETTUATE IN CONTANTI IN DEROGA ALL'ART.49 COMMA 1 DEL DCRETO LEGISLATIVO N.231/2007 (ART.3 COMMA 1 DECRETO LEGGE N.16/2002)

COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI DA OPERATORI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO ART.16 LETT.C. DEL DM 24/12/1993

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON CONTROPARTI RESIDENTI O DOMICILIATE IN PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA COME INDIVIDUATI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 4 MAGGIO 1999 E DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE 21 NOVEMBRE 2001

Operazioni rilevanti ai fini iva, c.d. spesometro

L'art.21 del d.l. n.78 del 31/05/2010 ha previsto l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell' imposta sul valore aggiunto, assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore,

dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.(esclusi i contribuenti minimi art.27 cc.1 e 2 D.L.98/2011, e la Pubblica Amministrazione art.4 del D.P.R.633/1972).
Per le sole operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ai 3.600,00 euro, comprensivo dell'Iva.
Costituiscono eccezione le operazioni documentate con fattura delle attività di cui agli articoli 22 e 74 ter D.P.R. 633/1972, che si sono avvalse della facoltà' di cui all'art.24 c.2., tali operazioni per gli anni 2012 e 2013, sono da comunicare se di importo unitario non inferiore ad euro 3.600,00 e saranno comunicati senza limite di importo a decorrere dalla comunicazione relativa all'anno 2014.
Non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già' oggetto di comunicazioni all'Anagrafe Tributaria. In via sperimentale per l'anno 2016 l'obbligo di comunicare le operazioni è escluso per coloro che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria sono esclusi i contribuenti forfettari e i contribuenti minimi sono esclusi le esportazioni articolo 8 comma 1 lettera b D.P.R 633/72 e le operazioni intracomunitarie.
Nello speso metro rientrano le operazioni soggette al reverse charge, per le quali non è stata addebitata l' Iva in fattura nonché quelle soggette alla disciplina della scissione dei pagamenti (split payment) per le quali l' iva viene versata direttamente all'erario. La comunicazione può avvenire in formula analitica o aggregata.
In caso di comunicazione analitica sarà necessario compilare i quadri **FE** e **FR** dettagliando le singole fatture emesse e ricevute.
In forma aggregata avviene mediante l'utilizzo del quadro **FA** per quelle documentate da fattura e dal quadro **SA** per le altre.
Non vanno comunicate le importazioni, le esportazioni di cui all'art.8, comma 1, lettere a)b) del DPR n.633/1972. Non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605 del comma 1 bis del citato art. 21 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria.(tra queste ultime i modelli Intra, e le operazioni di importo non inferiori a 3.600,00 euro, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi dell'imposta di valore aggiunto, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate).
Le operazioni relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate e soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei paesi della **Black List,** sono comunicate in **quadro BL** del modello.
Gli acquisti da operatori di San Marino vanno esclusivamente comunicate utilizzando l'apposito **quadro SE**.

Termini di presentazione

La presentazione e' annuale, per i contribuenti mensili l'invio e' previsto per il giorno 10/04/ dell'anno successivo e per gli altri contribuenti il giorno 20/04/dell'anno successivo.
La periodicita' della liquidazione dell'Iva, al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, deve essere verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello.

Casi particolari:

Per gli autotrasportatori, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare dell'anno successivo a quello di loro emissione ai sensi dell'art.74 c.4 D.P.R.633/1972, l'obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.

I corrispettivi emessi dalle farmacie, sono considerati rilevanti a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative Asl, e pertanto oggetto di comunicazione.
Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante, pagati con carte di credito, per i casi in cui permane la scheda carburante invece, il soggetto obbligato alla comunicazione puo' riportarne i dati con le stesse modalità' operative.

Acquisti da San Marino

Riferimenti Normativi:
Art 71 D.P.R. 26.10.1972 n.633 D.M. 29.12.1972 D.M. 24.01.1979 D.M. 24.12.1993
Art.12 L.22.02.1999 n.37- R.M. 10.11.1993 n.413 R.M.3.03.1979 n. 38/E R.M. 23.04.1997 n. 83/E
C.M. 16.09.1996 n.225 Cir.Ag.Entrate 07.08.2000 n.158/E Provv. Ag.Entrate 02.08.2013

Per l'importazione in Italia di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, il cessionario nazionale soggetto passivo d'imposta, e' tenuto agli adempimenti di integrazione previsti dall'art.17 c.2 del D.P.R. 633/1972, se il cedente sanmarinese emette fattura senza indicazione dell'Iva.
L'acquirente italiano deve comunicare all'amministrazione finanziaria, per via telematica,l'avvenuta annotazione sui registri Iva vendite e acquisti mediante il **modello polivalente** per le operazioni annotate dal 01.10.2013
La comunicazione analitica relativa alle operazioni di acquisto da parte di operatori economici sanmarinesi (art.16, lett. c) D.M.24.12.1993 e' effettuata a partire dalle operazioni annotate dal 01.10.2013 utilizzando il modello relativo alla comunicazione delle operazioni Iva. **(Quadro SE)**
La comunicazione e' trasmessa in modalità' analitica entro l'ultimo giorno del mese a quello di annotazione.
Gli acquisti devono essere comunicati esclusivamente utilizzando l'apposito quadro SE evitando la duplicazione dei dati con i paesi Black List.
Nel caso in cui il cedente indichi l'Iva nella fattura, l'acquirente nazionale annota l'originale della fattura ricevuta sul registro degli acquisti e opera la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa e comunica le operazioni Black List.

Procedura con addebito IVA:
I beni provenienti a qualsiasi titolo dalla Repubblica di San Marino, e destinati ad essere introdotti nel territorio dello stato, durante il trasporto devono essere accompagnati dal documento di trasporto o analogo documento di consegna, emesso nei seguenti esemplari :

- se il trasporto avviene a mezzo vettore
- se il trasporto e' effettuato direttamente dal mittente o destinatario

Il cedente deve presentare all'ufficio Tributario di San Marino la fattura emessa nei confronti dell'acquirente in numero 3 esemplari, indicandovi sia il proprio numero di identificazione, sia quello della partita Iva del cessionario italiano nonchè' un elenco riepilogativo in tre copie, che accompagni dette fatture.
L'ufficio Tributario sanmarinese appone sulle fatture ricevute un timbro e restituisce due esemplari al cedente che a sua volta ne dovrà' far pervenire uno al cessionario italiano.
Il cessionario italiano deve annotare le fatture nei registri Iva degli acquisti e delle vendite rispettandone i termini e le modalità'. Occorre dare comunicazione dell'avvenuta annotazione sui registri Iva, mediante il modello polivalente in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione.

Procedura senza addebito IVA:

Il d.d.t deve avvenire senza addebito di imposta, e il documento sarà' emessa in 4 esemplari, ridotti a tre, in caso di trasporto effettuato direttamente con mezzi del mittente o destinatario.
Il cedente sanmarinese deve far pervenire al proprio Ufficio tributario 4 esemplari della fattura di vendita indicando nelle stesse sia il numero di identificazione sia quello della partita iva del cessionario italiano, indicare l'ammontare dell'imposta dovuta dal cessionario italiano,consegnare all'Ufficio Tributario la somma corrispondente dell'Iva risultante dall'elenco; trasmettere la fattura originale restituita timbrata dall'Ufficio Tributario Sanmarinese.
L'operatore economico deve annotare le fatture originali proveniente dal fornitore sanmarinese,nel registro Iva acquisti.
Può' operare la detrazione dell'imposta,non e' tenuto a compilare elenco riepilogativo degli acquisti.

L'ufficio tributario Sanmarinese, a cui pervengono i documenti del cedente deve:

- perforare con datario e timbrare con impronta a secco le fatture;
- acquisire i dati relativi alle singole fatture, nonche' compilare e presentare gli elenchi riepilogativi secondo le modalità' e i termini previsti;
- prendere in consegna le somme corrispondenti all'ammontare dell'Iva;
- trasmettere all'ufficio di Pesaro entro 15 giorni tre esemplari delle fatture e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sanmarinesi, assegno circolare pari all'ammontare dell'Iva, risultante dalla distinta medesima,ed eventualmente effettuare entro 15 giorni dalla richiesta versamento integrativo a favore dell'ufficio di Pesaro se l'Iva risulta inferiore a quella liquidata dal medesimo Ufficio Iva.

L'ufficio di Pesaro entro i 15 giorni successivi a quello cui pervengono ad esso i documenti riservati dall'Ufficio Tributario Sanmarinese, deve:

- Liquidare imposta dovuta;
- Rilasciare quietanza dell'avvenuto pagamento del tributo mediante emissione di bolletta;
- annotare gli estremi della bolletta, e l'ammontare dell'imposta liquidata su tre esemplari delle fatture, nonche' sui corrispondenti elenchi di presentazione;
- restituire all'ufficio tributario sanmarinese l'originale e due esemplari, e richiedere l'eventuale integrazione dell'imposta versata, qualora sia inferiore a quella liquidata, o rimborsare se versata in eccesso.

Il D.M. 12.02.2014 ha eliminato San Marino dall'elenco degli Stati a fiscalita' privilegiata, contenuto nel D.M. 04.05.1999. Il decreto, entrato in vigore il 24.02.2014 ossia il giorno di pubblicazione della Gazzetta ufficiale facendo riferimento alle medesime disposizioni previste per la precedente esclusione di Cipro, Malta e Corea del Sud, (D.M. 27.07.2010 e D.M.05.08.2010, altra parte della dottrina ritiene che sia entrato in vigore il 11.03.2014, ossia dopo la vacatio legis dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Le operazioni poste in essere con San Marino, dal 24.02.2014 (ovvero dal 11.03.2014) non devono essere più incluse nella comunicazione **Black List.** Vanno comunicate nel quadro **BL** del modello polivalente.
In assenza di una specifica previsione normativa si ritiene che le operazioni effettuate con San Marino fino al 23.02.2014 (ovvero 10.03.2014) debbano essere incluse nella Black List.

Per le comunicazioni degli acquisti di beni da San Marino effettuati mediante autofattura continuano ad essere comunicati nel quadro SE del modello polivalente.

Il modello di comunicazione polivalente

L'agenzia delle Entrate ha specificato che il quadro SE va compilato in forma analitica per gli acquisti senza addebito di Iva, ma con emissione di autofattura;
il quadro BL (e non il quadro SE) per le altre operazioni con San Marino, ovvero gli acquisti di beni con addebito dell'Iva, da parte del cedente e gli acquisti di servizi, oltre te alle operazioni attive (operazioni Black List con cadenza mensile).

Per effetto dell'esclusione di San Marino dai soggetti Black List, in relazione al mese di febbraio 2014 (scadenza 31.03.2014) si deve compilare:

- **il quadro SE** per gli acquisti di beni con autofattura per tutte le operazioni del mese;
- **il quadro BL** per tutte le operazioni del mese registrate con San Marino fino al 23.02.2014, se si segue la tesi di entrata in vigore del decreto il giorno di pubblicazione in G.U. O di tutto il mese se si segue la tesi di entrata in vigore dopo 15 giorni;
- in relazione alla mensilità da marzo in poi o dal 11.03.2014 a seconda dell'interpretazione, si deve compilare esclusivamente il quadro SE per gli acquisti di beni con autofattura, mentre non vi sono piu gli obblighi di segnalazione delle altre operazioni.
- l'uscita di San Marino dalla Black List (e quindi dall'utilizzo del quadro BL) infrannuale porterà' ad inserire le operazioni in questione in modo ordinario Operazioni con paesi Black List

Il D.L.40/2010 ha previsto l'obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati dal D.M.04.05.1999 e dal D.M.21011.2011, complessivamente superiori a 10.000,00 euro e non più 500 euro.
La nuova soglia limite fissa l'obbligo o l'esclusione dal dover inviare la comunicazione di tutte le operazioni con i paesi Black List per via telematica all'agenzia. L'obbligo di comunicazione tramite modello polivalente deve essere trasmesso solo qualora venga superato la nuova soglia di euro 10.00,00 all'anno.
Al di sotto di tale limite c'è l' esclusione dall'obbligo di comunicazione delle operazioni con i paesi Black List. La scadenza di questo adempimento coincide con la scadenza dello Spesometro. Per tutti i contribuenti che nel corso del 2015 hanno intrattenuto rapporti commerciali con soggetti passivi residenti nei paesi Black List effettuando cessioni o prestazioni superiori a 10.000,00 euro devono assolvere l' obbligo annuale di comunicazione Black List 2016 entro il 20 settembre 2016.
La decisione di far slittare i termini di presentazione al 20 settembre 2016 in base al provvedimento del 25 marzo 2015 è maturata tenendo conto

-che l' articolo primo del decreto legge 25 marzo 2010 numero 40 ha stabilito l'obbligo per i soggetti passivi d'iva di comunicare per via telematica all'agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e servizi di importo superiore a 500,00 euro qualora effettuate o ricevute da soggetti Blask List con cadenza mensile o trimestrale.

- che l'articolo 21 del D.Lgs n 21.11.2014 n 175 ha sostituito la comunicazione mensile o trimestrale con una comunicazione annuale aumentando la soglia del valore delle operazioni da comunicare da 500 euro a 10.000,00 euro.

- che l'articolo 1 comma 192 della legge 28 12 2015 n 208 ha di fatto eliminato la normativa commi 10,11,12 e 12 bis dell'articolo 110 del Tuir che prevedeva specifiche regole per la deducibilità dei componenti negativi relativi alle operazioni con imprese residenti e localizzate in stati con fiscalità privilegiata.

I soggetti passivi comunicano i dati relativi alle operazioni effettuate a decorrere nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori Black List, utilizzando la comunicazione delle operazioni Iva, (Quadro BL) fermo restando i periodi di riferimento e i relativi

termini previsti per le comunicazioni Black List (ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento) di cui al D.M.30.03.2010.
La comunicazione deve essere inviata per via telematica, entro l'ultimo giorno del mese a quello di riferimento. L'obbligo non vige per le operazioni di importo non superiore a euro 500,00. Non sussiste l'obbligo di comunicazione in relazione in relazione all'attività' con le quali si realizzano operazioni esenti,a condizione che il soggetto interessato abbia optato per la dispensa degli adempimenti Iva ex art.36 bis, D.P.R.633/1972 e sono da comprendere le prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello stato agli effetti dell'Iva, e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi Black List.
Sono abrogati i provvedimenti 28.05.2010 e 05.07.2010 che disciplinano i dati da inserire nelle comunicazioni periodiche dei rapporti Black List.

Per omissione della comunicazione, ovvero per dati incompleti o non veritieri,si applica la sanzione da euro 516,00 euro a 4.130,00.
E' possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.
Non si applica l'art.12 D.L.g.s. 18.12.1997 n.472, che prevede il principio del cumulo giuridico delle sanzioni.

Sono escluse le trasferte dei dipendenti,e le cessioni gratuite di beni.

Il modello e' presentato con riferimento a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti un ammontare totale trimestrale superiore a euro 50.000,00. Le operazioni imponibili sono assunte al netto della relativa imposta.
Il modello e' presentato con riferimento a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti un ammontare totale trimestrale non superiore a euro 50.000,00 per ciascun trimestre e per ciascuna categoria di operazioni.
I soggetti possono presentare le comunicazione con periodicità mensile per l'intero anno solare; i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente a condizione che non superino la soglia prevista nei trimestri già trascorsi.
Il superamento della soglia trimestrale comporta la presentazione mensile, già dal trimestre in cui si e' superata la soglia. Viene prorogata al 20.09.2016 la comunicazione delle operazioni Black List da effettuarsi con il modello polivalente.
I paesi Black List sono paesi in cui vige un regime fiscale particolarmente privilegiato rispetto a quello dell' Italia. L'elenco aggiornato viene pubblicato ogni anno in base alle disposizioni dell' Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Il modello Black List deve essere preparato inviato e verificare l'esito della trasmissione e stampare la relativa ricevuta avendo cura di valutare eventuali comunicazioni di scarto.

Riferimenti normativi:
Art.1 D.L.25.03.2010 n.40 Art.2 c.8 D.L.02.03.2012 n.16 conv.L.26.04.2012 n.44
D.M.04.05.1999-D.M.21.11.2001-D.M.30.03.2010-D.M.27.07.2010-D.M.05.08.2010
Circ. Ag. Entrate 21.10.2010 n.53/E
Circ. Ag. Entrate 28.10.2010 n.54/E Circ.Ag.Entrate 18.03.2010 n.14/E Circ.Ag.Entrate 28.01.2011 n.2/E
Risol. Ag. Entrate 06.07.2011 n.71/E
Risol. Ag. Entrate 29.11.2010 n.121/E Circ. Assonime 27.10.2010 n.35
Provv. Agenzia Entrate 02.08.2013

Il modello di comunicazione polivalente

Modalita' di invio della comunicazione:

I dati possono essere inviati in forma analitica o in forma aggregata; l'opzione puo' essere esercitata tramite il modello ed e' vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
L'opzione in forma aggregata non e' consentita per la comunicazione relativa a

- Acquisti di operatori sanmarinesi
- Acquisti e cessioni da parte di produttori agricoli di cui all'art.34 c.6 D.P.R.633/1972;
- acquisto di beni e servizi legati al turismo.

Operazioni documentate da fatture (Quadro FA); tali dati vanno distintamente inseriti per le operazioni attive e passive, per ogni controparte:

- partita Iva o codice fiscale
- numero delle operazioni aggregate
- numero totale delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti
- importo totale delle operazioni con Iva non esposte in fattura
- importo totale delle note di variazione
- imposta totale sulle operazioni imponibili
- imposta totale relativa alle note di variazione.

Le note di variazione sono da considerarsi documenti autonomi e non vanno sommati algebricamente all'operazione principale.

Operazioni non documentate da fattura **(Quadro SA);**

- codice fiscale o partita Iva della controparte
- numero delle operazioni aggregate
- importo complessivo delle operazioni

Operazioni con paesi Black List e con soggetti non residenti (Quadro BL);

- operazioni con paesi a fiscalità' privilegiata,
- operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata
- acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata

Sono da indicare le seguenti operazioni :

- periodo di riferimento nel frontespizio,
- cognome, nome ,data di nascita, comune estero di nascita della controparte, la provincia estera di nascita e' rappresentata dalla sigla EE,
- denominazione, citta' estera della sede legale, stato o indirizzo estero della sede legale per la controparte persona giuridica;
- Con riferimento alle operazioni attive e in conseguenza le passive, distinte in cessione di beni e prestazioni di servizi:
- importo e imposta complessivi delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- importo complessivo delle operazioni non soggette ad Iva,

- importo e imposta complessiva delle note di variazione.

Per la comunicazione delle operazioni con soggetti non residenti e per gli acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata, occorre comunicare le stesse informazioni anagrafiche previste per la parte superiore del modello.

Elementi da indicare nella comunicazione analitica:

Per ciascuna fattura emessa	Quadro FE	Partita iva,c.f. del cliente,data e numero del documento, importo e imposta,(operazioni non imponibili, o esenti) nonche' per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse la data di registrazione
Per ciascuna fattura ricevuta	Quadro FR	Partita Iva, data di registrazione, corrispettivo al netto dell'Iva, e data del documento
Note di variazione	Quadri NE e NR	Partita Iva, c.f., importo della nota di variazione e dell'eventuale imposta afferente, per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, numero della nota, data di emissione e registrazione della nota.

Operazioni senza obbligo di fattura	Quadro DF	c.f. del cessionario o committente, data operazione e importo del documento
Operazioni legate al turismo	Quadro TU	Dati anagrafici, data emissione della fattura, data registrazione della fattura, numero fattura importo imponibile ed imposta
Operazioni con non residenti	Quadro FN	Dati anagrafici data documento fattura e data registrazione fattura
Acquisti da San Marino	Quadro SE	Dati anagrafici e dati contabili

Riferimenti normativi:
Art.21 D.L.31.05.2010 n.78 conv. L.30.07.2010 n.122
D.L.02.03.2012 n.16 conv. L.26.04.2012 n.44
D.L.06.07.2011 n.98 conv. L.15.07.2011 n.111
Provv. Ag. Entrate 02.08.2013

COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO EFFETTUATE IN CONTANTI IN DEROGA ALL'ART.49 COMMA 1 DEL DCRETO LEGISLATIVO N.231/2007 (ART.3 COMMA 1 DECRETO LEGGE N.16/2002)

Sono obbligati i commercianti al minuto e assimilati, e le agenzie di viaggio, presso i quali sono effettuati in denaro contante,gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni si servizi legate al turismo di importo superiore a 1.000,00 euro, nei confronti di persone fisiche extra UE.

Ravvedimento operoso:

Coloro che hanno inviato la comunicazione nei termini, ma con dati incompleti o inesatti, possono procedere all'invio sostitutivo integrale della precedente comunicazione, senza applicazione di alcuna sanzione, entro 30 giorni dalla scadenza originaria.
Occorre barrare la casella sostitutiva e il campo numero di protocollo e protocollo originario nella prima parte del modello (desumibili dalla acquisizione della ricevuta di presentazione telematica della comunicazione originaria), oltre ad inviare i quadri già compilati integrati con le opportune rettifiche.

Il contribuente può ricorrere all' Istituto del Ravvedimento Spesometro che prevede la sanzione ridotta a 1/8 del minimo pari a 32,25 euro; in caso di definizione agevolata articolo 16 comma 3 o 17 comma 2 D. Lgs. n.472/1997, la sanzione è ridotta a 1/3 di quella irrogata.

Nel caso in cui la sanzione sia irrogata in misura minima la violazione può essere definita con il pagamento di 86 euro, mentre nel caso in cui sia irrogata la sanzione massima il pagamento è di euro 688.
Il versamento della sanzione ridotta deve essere effettuato utilizzando il modello F24 codice tributo 8911.

La trasmissione ritardata o falsificata della comunicazione con dati incompleti o non veritieri comporta una sanzione di cui all'articolo 11 D.Lgs 18.12. 1997 n 471,00 compresa tra un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065,00.

I vantaggi per le imprese ed i soggetti che utilizzeranno la fatturazione elettronica a partire dal 1 gennaio 2017 consistono nell'abolizione dello Spesometro 2017: ovvero l'obbligo di comunicare per via telematica la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva con lo Spesometro, l' articolo 50 bis del D.l. n. 69 2013 convertito in legge 98/2013 ha esonerato dagli adempimenti dello Spesometro i titolari della partita Iva che optano per la fattura elettronica che operano per la trasmissione quotidiana all'agenzia delle entrate in via telematica delle fatture emesse e ricevute e dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate non soggette a fatturazione, abolizione della comunicazione Black List elenchi Intrastat (acquisti e vendite).

Differenze tra spesometro e redditometro

Lo Spesometro è uno strumento di lotta all'evasione fiscale e di controllo da parte dell' amministrazione finanziaria, introdotto dal Governo al fine di vigilare e far prevenire tutte le azioni fraudolenti nell'ambito iva.

Il redditometro è uno strumento ad hoc per confrontare sulla base di campioni standard di cittadini distinti per nucleo familiare ed area geografica il reddito o meglio la distanza tra il reddito dichiarato da un contribuente x rispetto a quello stimato/ipotizzato dal Governo su 100 voci di spesa racchiuse in 7 macrocategorie attraverso il quale il fisco cerca di stimare il reddito presunto.

Componenti Commissione I.C.T. ODCEC Napoli

Consigliere Delegato	**MARIO**	**MICHELINO**
Presidente	**VINCENZO**	**TIBY**
Vice Presidente	**LUCIA**	**FIORE**
Vice Presidente	**AMELIA**	**SCOTTI**
Segretario	**ANNA MARIA**	**TRAVAGLIONE**
Comitato Scientifico	**STEFANO**	**MEER**
Componente	**ADALGISA**	**CRISCUOLO**
Componente	**ANNABELLA**	**ACUNTO**
Componente	**ARMANDO**	**DE ROSA**
Componente	**CLAUDIO**	**SICA**
Componente	**CRESCENZOMASSIMO**	**RUSSO**
Componente	**DIODORINA**	**ANGELINO**
Componente	**FERDINANDO**	**RAINONE**
Componente	**FRANCESCA**	**DE DOMINICIS**
Componente	**EMANUELE**	**IZZO**
Componente	**GIOVANNI**	**GRAZIANO**
Componente	**GIULIA**	**ZAPPIA**
Componente	**GIUSEPPE**	**MONTUORI**
Componente	**LUCA**	**PIPOLO**
Componente	**MARIA**	**BARLETTA**
Componente	**MASSIMO**	**BRANDI**
Componente	**ROBERTO**	**PARRILLI**
Componente	**RENATO**	**POLISE**
Componente	**VALERIA**	**ESPOSITO**